

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

**CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E AZIENDA
CONSORTILE SO.LE PER IL SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA
(SISL) 2018/2027**

Nr. Progr. **3**

Data **23/01/2018**

Seduta NR. **1**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 23/01/2018 alle ore 21:00

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 23/01/2018 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BIONDI SUSANNA	S	COLOMBO CARLO	S	BORSA CRISTINA	S
COVA ILARIA	S	D'ALESSANDRO ROSA	S	RIGIROLI ROBERTO	S
MILAN ANDREA	S	RIGIROLI GIOVANNI	S	LUNARDI SABRINA	S
BINAGHI FRANCESCO	S	CLEMENTI DANIELA ROSA	S		
CARNEVALI STEFANO	S	DELL'ACQUA ALDO	S		
TUNICE VALENTINA	S	RAIMONDI MARINA ROBERTA	S		
CAMPETTI PATRIZIA	S	D'ELIA PATRIZIA	S		
<i>Totale Presenti: 17</i>			<i>Totali Assenti: 0</i>		

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

E' presente l'Assessore Esterno ZANZOTTERA MAURO.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIACOMO ANDOLINA.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

OGGETTO:

**CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E AZIENDA CONSORTILE SO.LE
PER IL SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA (SISL) 2018/2027**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in data 9.12.2014, con atto n. 52.425 rep. n. 5415 è stata costituita tra i Comuni dell'ambito territoriale del legnanese l'Azienda Speciale Consortile "So.Le." per la gestione associata dei servizi sociali;

- il Comune di Busto Garolfo ha aderito alla predetta Azienda con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21.10.2014, che ha approvato lo schema di statuto e la documentazione di corredo della costituenda azienda, nella quale lo specifico Piano di avviamento della gestione aziendale prevedeva, tra l'altro, il Servizio integrazione socio lavorativa (SISL);

- con deliberazione consiliare n.19 del 27.04.2016 è stato confermato l'affidamento già in essere del predetto servizio ad Azienda So.Le, ed approvato il relativo contratto di servizio, recependo alcune modifiche;

Considerato che nella seduta del 20.07.2017 l'Assemblea Consortile di Azienda So.Le. ha deliberato di dare continuità alla gestione del servizio SISL, riformando le regole di gestione allo scopo di migliorarne l'efficienza e l'efficacia, modificando il sistema di finanziamento introducendo la tecnica del riparto capitaro e decretando il passaggio da gestione in appalto a terzi a favore di un passaggio alla gestione diretta, per un periodo di 10 anni ovvero sino al dicembre 2027, proponendo un nuovo contratto di servizio;

Visto il testo del contratto sopracitato, corredato dal relativo preventivo economico, allegati come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto l'art. 90 del Dpr n.902/1986 ai sensi del quale l'assemblea consortile approva gli atti che in caso di singolo Comune sono deliberati dal consiglio comunale;

Ritenuto di confermare la deliberazione dell'Assemblea dell'Azienda So.Le volta a dare continuità alla gestione del servizio, considerato il valore qualitativo professionale in quanto la gestione aziendale è garanzia di continuità nella presa in carico professionale di situazioni complesse, che riguardano soggetti fragili, con disabilità o in condizioni di svantaggio socio economico con necessità di sostegno ed avvio a esperienze di lavoro protetto, tirocinio lavorativo o borsa lavoro e laddove possibile di inserimento lavorativo, tramite un'équipe multiprofessionale stabile, formata e con competenze specialistiche di alto livello;

Considerato che attraverso una gestione associata del servizio SISL Azienda So.Le garantisce la realizzazione di un risparmio, dovuto principalmente all'internalizzazione in Azienda del personale, superando il sistema di gestione tramite appalto;

Richiamato l'allegato preventivo economico per la gestione del servizio, che individua in € 17.569,23 IVA esente, l'importo da corrispondersi per l'anno 2018 all'Azienda So.Le. per il Servizio SISL ed in € 14.288,61 per gli anni successivi;

Visto il DM n. 29.11.2017 che ha prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2018 al 28.02.2018;

Dato atto che, a norma dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, ove la scadenza del termine per deliberare il Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;

Richiamato l'art. 183 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere della Commissione Consiliare Socio – Culturale espresso il 16.01.2018;

Ai sensi degli artt.42 e 114 del d.lgs nr. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, art 147 bis comma 1 e di cui all'art. 153, 5° comma del Decreto Legislativo 267/2000 riportati in allegato.

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di confermare l'affidamento del servizio SISL ad Azienda So.Le, approvando per i motivi indicati in premessa, il contratto di servizio con l'Azienda speciale consortile So.Le. avente ad oggetto la gestione del servizio inserimenti socio lavorativi (SISL) alle condizioni, termini e durata riportati nell'allegato testo del contratto e relativo piano economico ;
2. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 comma 6 e dell'art. 163 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, correlati alle motivazioni esposte in premessa e che si richiamano quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativamente al bilancio di previsione del 2018, la spesa di € 17.569,23 Iva esente, al Capitolo 10454/283, Codice del piano dei conti finanziario integrato U.1.04.03.02.001, della Missione 12 programma 5 a favore di Azienda So.Le, e di impegnare per gli anni successivi la spesa di € 14.288,61, al medesimo capitolo sopra individuato, relativamente ai bilanci degli anni dal 2019 al 2027

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto deliberato con il presente provvedimento;

Visto l'articolo 134 – 4° comma – del T.U. 2000 sull'ordinamento degli Enti Locali;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 23/01/2018

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'articolo 134 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 23/01/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACOMO ANDOLINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **3** del **23/01/2018**

OGGETTO

**CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E AZIENDA CONSORTILE SO.LE
PER IL SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA (SISL) 2018/2027**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 17/01/2018

IL RESPONSABILE DI AREA
PAOLA BOTTAZZI

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 17/01/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

**SERVIZIO INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI
CONTO ECONOMICO E RIPARTO**

		2018	2019	2020
RICAVI DA CONTRATTI DI SERVIZIO		217.738,79	177.078,39	177.078,39
COSTI DI GESTIONE				
Appalti per acquisto servizi da terzi (appalto 1/1/17 - 30/6/18 CS&L)		110.274,54		
Personale dipendente (dal 1/7//18)	Coordinatore	8.379,65	16.759,30	16.759,30
	Psicologo	8.379,65	16.759,30	16.759,30
	Educatori	55.604,99	111.209,98	111.209,98
	Amministrativi	6.751,39	13.502,78	13.502,78
Locazioni e spese condominiali		8.165,43	8.165,43	8.165,43
Pulizie		2.243,25	2.243,25	2.243,25
Utenze		1.151,51	1.151,51	1.151,51
Fondo aziendale per strumenti		5.000,00		
Subtotale costi diretti		205.950,41	169.791,55	169.791,55
1° margine		11.788,38	7.286,84	7.286,84
Costi generali ricircolati (full costing)		17.172,93	18.448,09	18.448,09
Risultato a full costing		- 5.384,54	- 11.161,26	- 11.161,26

FONDO PER STRUMENTI SISL ANNO 2018	
CONTRIBUTI FSR	65.000,00
CONTRIBUTI DA FNPS	10.000,00
CONTRIBUTI AGGIUNTIVI AZIENDA	5.000,00
TOTALE FONDO PER STRUMENTI SISL 2018	80.000,00

		RIPARTO COSTI SISL (quota capitaria 100 %)		
COMUNI	ABITANTI 1/1/16	2018	2019	2020
Busto Garolfo	13838	17.569,53	14.288,61	14.288,61
Canegrate	12511	15.884,70	12.918,40	12.918,40
Cerro Maggiore	15257	19.371,18	15.753,82	15.753,82
Dairago	6331	8.038,21	6.537,16	6.537,16
Legnano	60262	76.512,15	62.224,32	62.224,32
Parabiago	27692	35.159,38	28.593,74	28.593,74
Rescaldina	14144	17.958,05	14.604,57	14.604,57
S.Giorgio s/I	6826	8.666,69	7.048,28	7.048,28
S.Vittore Olona	8420	10.690,52	8.694,18	8.694,18
Villa Cortese	6213	7.888,39	6.415,31	6.415,31
TOTALE	171494	217.738,79	177.078,39	177.078,39

CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

COMUNE DI _____

E

AZIENDA CONSORTILE SO.LE.

PER IL SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIO LAVORATIVA
(S.I.S.L.)

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 2 – REGOLE DI GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 3 - ACCESSO AL SERVIZIO DA PARTE DELL'UTENZA

ART. 4 – COSTO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 5 – PREVENTIVO ANNUALE E PLURIENNALE DI SPESA

ART. 6 – GESTIONE DEL BUDGET

ART. 7 – TARIFFE ALL'UTENZA

ART. 8 – EROGAZIONE ALL'UTENZA DEGLI STRUMENTI DI MEDIAZIONE

ART. 9 - RENDICONTAZIONE PERIODICA E CONTROLLI OPERATIVI

ART. 10 – FORME DI CONSULTAZIONE E DI INFORMAZIONE

ART. 11 – OBBLIGHI DELLE PARTI

ART. 12 – DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO

ART. 13 – RESPONSABILITA' VERSO I TERZI

ART. 14 – CONTROVERSIE

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CONTRATTO DI SERVIZIO

SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIO LAVORATIVA

L'anno _____ (_____) addì _____ (_____) del mese di _____, fra **il Comune di _____**, (C.F./P.I. _____), rappresentato dal Dirigente/Responsabile di Servizio _____, che interviene in nome e per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta

e

l'Azienda Speciale Consortile "SO.LE.", avente sede legale in LEGNANO, Piazza San Magno, 9 – C.F. 92049320150 e P.Iva 08868510960 - che di seguito sarà chiamata Azienda - qui rappresentata dal rappresentante legale Sig. _____, che interviene nell'interesse dell'Azienda;

PREMESSO CHE:

- L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "SO.LE." (per brevità di seguito denominata AZIENDA) – è stata costituita in data 9 DICEMBRE 2014 con atto n.52.425 rep.e n. 5415 di raccolta presso lo Studio notarile Zambon via Nino Bixio, 7 in legnano ed il Comune in atto ne partecipa con una propria quota;
- L'AZIENDA si configura come ente strumentale degli enti locali aderenti, tra i quali figura il Comune in atto, ed è munita di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dai Consigli Comunali dei Comuni consorziati;
- Il presente contratto di servizio ha la funzione di disciplinare i rapporti tra il Comune indicato in atto e L'AZIENDA in relazione alla gestione dei servizi affidati e ai rapporti finanziari tra le parti, in conformità a quanto previsto dallo statuto e dal programma operativo approvati dall'Assemblea consortile;

PRESO ATTO dei seguenti riferimenti normativi:

- **DPR 616/77** in ordine alle funzioni socio-assistenziali attribuite alla competenza degli Enti Locali;
- **D. Lgs. 112/98**, in ordine al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione della Legge 57/97;
- **L. 328/2000**, art. 6, che prevede che i Comuni, adottando il Piano di Zona, determinino gli assetti più funzionali alla gestione dei servizi e degli interventi ad essi attribuiti;
- **D.L.vo 267/2000 (TUEL)**, che definisce la forma associativa dell'azienda consortile istituita ai sensi dell'art. 114;
- **D.P.C.M. 14 febbraio 2001** "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- **Legge Regionale 3/2008**, art. 13, che individua nei Comuni singoli o associati i titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale i quali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di governo della rete di interventi e servizi alla persona;
- **D.C.R. 88/2010** di approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014;
- **D.G.R. 2505/2011** recante le Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2012/2014;
- **D.C.R. 78/2013** recante il programma regionale di sviluppo della X Legislatura che prevede il

riordino del Welfare regionale;

- **D.G.R. n. 116/2013** recante le determinazioni in ordine all'istituzione del Fondo regionale a sostegno della famiglia e delle fragilità;
- **DGR 974/2013** recante le determinazioni per la ripartizione del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2013;
- **Circolare regionale n. 1/2014** recante le indicazioni attuative della DGR 856/2013 "Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili, in attuazione della DGR 116", e della DGR 740/2013 "Approvazione del programma operativo regionale in materia di gravi e gravissime disabilità di cui al Fondo Nazionale per la Non autosufficienza 2013";
- **D.G.R. n. 2941/2015**, recante le Linee Guida per la formazione dei Piani di Zona 2015/2017

ATTESO

- che in data 9 dicembre 2014 gli 11 Comuni dell'Ambito territoriale legnanese, con l'eccezione del Comune di Nerviano, hanno costituito una azienda speciale per la gestione associata dei servizi socio assistenziali, la cui attività è finalizzata alla promozione dei servizi sociali in forma consortile, alla razionalizzazione gestionale e alla riduzione dei costi operativi;
- che il Piano Programma dell'Azienda approvato dalle amministrazioni aderenti al progetto ha previsto il trasferimento all'azienda della gestione di tutti i servizi precedentemente condotti dai comuni capofila dell'ambito, ivi compreso il SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIO LAVORATIVA (S.I.S.L.), gestito nel regime precedente dal Comune di Cerro Maggiore, in veste di capofila per convenzione, a favore di tutti i Comuni dell'ambito con esclusione del Comune di Nerviano;
- che per ciascun servizio o prestazione si procede alla predisposizione tra azienda e Comuni di appositi contratti di servizio, come previsto dal TUEL 267/2000, allo scopo di regolare i rapporti economici tra le parti;
- che le norme vigenti in relazione ai servizi in oggetto consentono agli enti locali l'affidamento cosiddetto "in house" dei medesimi alle aziende speciali, in quanto enti muniti dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti;

DATO ATTO

- che l'azienda consortile So.Le. – ai sensi di quanto descritto nelle premesse e convenuto al momento della sua costituzione – è l'ente al quale i Comuni costituenti hanno inteso affidare la gestione del SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIO LAVORATIVA;
- che l'Assemblea consortile, nella seduta del 20.7.2017, ha riformato le regole di gestione del servizio, allo scopo di migliorarne l'efficienza e l'efficacia, liberalizzando gli accessi dell'utenza alle prestazioni sulla base del principio dell'appropriatezza e del merito sociale, superando il precedente regime delle quote comunali, pur nei limiti obiettivi rappresentati dal budget degli strumenti di mediazione annualmente disponibile;
- che l'Assemblea consortile, nella medesima seduta, ha riformato il sistema di finanziamento del servizio, introducendo la tecnica del riparto capitaro per la copertura dei costi dell'Equipe specialistica e dei costi generali specifici;
- che l'Assemblea consortile, ancora nella seduta del 20.7.2017, ha dato facoltà all'Azienda di procedere al superamento della formula gestionale precedentemente utilizzata, consistente nell'appalto a terzi delle prestazioni, attraverso il passaggio alla gestione diretta, come già positivamente sperimentato con l'internalizzazione dei servizi dell'area minori;

**TUTTO CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI IN ATTO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto è l'affidamento all'Azienda da parte del Comune del SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIO LAVORATIVA (S.I.S.L.).

L'affidamento avviene con le caratteristiche specifiche e le modalità meglio definite negli articoli seguenti e negli atti di ordinamento dell'unità d'offerta.

ART. 2 – REGOLE DI GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio avviene secondo le modalità organizzative stabilite negli atti di ordinamento dell'Azienda, che ne fissano le caratteristiche di funzionamento, quali: condizioni soggettive e requisiti di accesso alle prestazioni, condizioni di dimissione dal servizio, standard prestazionali, tipologia e caratteristiche delle prestazioni, assetto logistico e organizzativo.

Gli atti di ordinamento dell'unità operativa non costituiscono parte integrante del contratto, dovendo essi poter essere adeguati nel tempo alle mutevoli necessità del servizio. La loro statuizione e/o modifica è soggetta all'approvazione dell'Assemblea consortile.

Ogni variazioni nell'organizzazione strutturale del funzionamento del servizio (orari, allocazione sedi, ecc.) deve essere approvata dai competenti organi aziendali e comunicata alle strutture tecniche dei comuni.

ART. 3 - ACCESSO AL SERVIZIO DA PARTE DELL'UTENZA

Quando non diversamente stabilito, l'accesso ai servizi dell'azienda da parte dei cittadini avviene attraverso i servizi sociali comunali. Per il servizio oggetto, la definizione e l'attuazione dei provvedimenti connessi è di competenza dell'apposita struttura tecnica istituita dall'Azienda, che si assume la responsabilità dell'utente al momento della presa in carico. La presa in carico avviene sempre in accordo con il Servizio Sociale del Comune di residenza dell'utente medesimo.

Ogni variazione di programma sull'utente che determini variazione dei costi a carico del Comune deve essere preventivamente comunicata e condivisa col Comune pagatore.

ART. 4 – COSTO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il costo complessivo del servizio si compone di due elementi distinti:

- a) oneri di personale e oneri per la gestione della sede (costi fissi forfettizzati);
- b) oneri per gli strumenti di mediazione: borse lavoro, tirocini, INAIL, ecc. (costi variabili a rendiconto).

Gli oneri sub a) sono ripartiti tra i Comuni associati sulla base della popolazione residente in ciascuno di essi per come risulta al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione del preventivo. A copertura di tali costi l'azienda emette mensilmente un documento contabile pari alla dodicesima parte del dovuto annuale, che viene pagato dal Comune entro il termine di 30 giorni.

Gli oneri sub b) sono finanziati attraverso il ricorso ai fondi d'ambito (FNPS e Fondo sociale regionale), eventualmente integrati con fondi aziendali appositamente destinati. Tali fondi sono direttamente introitati dall'Azienda e utilizzati per il finanziamento delle misure e degli strumenti suddetti. L'Azienda

rendiconta periodicamente a ciascun Comune gli oneri sostenuti per il finanziamento degli strumenti di mediazione.

ART. 5 – PREVENTIVO ANNUALE E PLURIENNALE DI SPESA

I costi complessivi del servizio di cui al precedente articolo sono preventivati annualmente, anche con proiezione pluriennale, e approvati dall'Assemblea consortile all'atto dell'approvazione del budget annuale e pluriennale dell'Azienda.

L'Azienda è tenuta ad armonizzare le proprie procedure e le proprie tempistiche di approvazione degli preventivi in modo da rendere possibile per i Comuni l'inserimento delle relative previsioni di spesa nei rispettivi atti di programmazione economica e finanziaria.

ART. 6 – GESTIONE DEL BUDGET

L'Azienda è autorizzata a sostenere i costi derivanti dal presente contratto solo ed esclusivamente nei limiti del budget impegnato dal Comune e risultante dal prospetto di cui al precedente articolo. Spese eccedenti il budget potranno essere sostenute dall'azienda nel caso in cui il Comune le autorizzasse con idoneo atto di impegno.

ART. 7 – TARIFFE ALL'UTENZA

Per i servizi e le prestazioni di cui al presente contratto non è prevista l'applicazione di tariffe all'utenza.

ART. 8 – EROGAZIONE ALL'UTENZA DEGLI STRUMENTI DI MEDIAZIONE

Il pagamento all'utenza degli strumenti di mediazione utilizzati a supporto dell'inserimento lavorativo, nonché dei connessi oneri assicurativi e previdenziali, è effettuato direttamente dall'Azienda, ai sensi e con le risorse indicate al precedente art. 4, punto b). L'azienda rendiconta periodicamente ai Comuni la spesa relativa agli strumenti di mediazione.

ART. 9 - RENDICONTAZIONE PERIODICA E CONTROLLI OPERATIVI

In relazione alla gestione dei servizi e alla erogazione delle prestazioni, l'Azienda è tenuta a rendicontazione periodica rispetto alle attività svolte, in termini di statistiche di produzione e di consumi.

Il Comune ha facoltà di effettuare controlli sul risultato delle prestazioni, anche attraverso strumenti volti a rilevare la qualità dei servizi e il loro gradimento da parte degli utenti.

ART. 10 – FORME DI CONSULTAZIONE E DI INFORMAZIONE

Per favorire lo scambio informativo e la cooperazione tra le parti viene utilizzato il TAVOLO TECNICO composto dai responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni aderenti. Il suddetto Tavolo è presieduto dal Direttore dell'Azienda o da suo delegato.

ART. 12 – OBBLIGHI DELLE PARTI

Il Comune concorre a garantire il buon funzionamento dell'Azienda mediante:

- ✓ la collaborazione dei Servizi Sociali Comunali, con l'apporto della competenza professionale necessaria a garantire gli interventi di spettanza comunale;
- ✓ la tempestiva trasmissione degli atti, relazioni e segnalazioni ai servizi di riferimento;
- ✓ il puntuale svolgimento degli adempimenti burocratici e amministrativi che ricadano nella sua competenza e titolarità, connessi al recepimento degli atti dell'Azienda;
- ✓ la facilitazione dell'accesso dei cittadini ai servizi affidati all'Azienda;
- ✓ la puntuale liquidazione dei contributi dovuti all'Azienda ai sensi del presente contratto.

L'Azienda è tenuta ad erogare le prestazioni convenute a favore della cittadinanza residente inviata dal Comune e ad assicurare l'esercizio delle proprie competenze secondo i regolamenti e le migliori prassi professionali. È tenuta altresì a ricercare il miglior coordinamento con i servizi sociali del Comune. Infine – oltre agli obblighi ordinari di diligenza e trasparenza in materia di rendicontazione contabile e statistica - l'Azienda è tenuta all'obbligo di informativa in ordine ai fatti gestionali e alle scelte organizzative che abbiano riflessi sull'organizzazione delle attività di servizio sociale del Comune.

ART. 12 – DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO

Il presente contratto ha decorrenza dal 1 GENNAIO 2018 e termine il 31 dicembre 2027. Il Comune ha facoltà di recedere dall'affidamento del servizio con preavviso di almeno 6 mesi.

ART. 13 – RESPONSABILITA' VERSO I TERZI

L'Azienda ha l'obbligo di tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa di risarcimento di danni da parte di terzi riconducibile alla gestione dei servizi oggetto del presente contratto.

ART. 14 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere a seguito dell'applicazione del presente contratto verranno risolte con le modalità previste dallo Statuto dell'Azienda.

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Il contratto verrà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno poste a carico del richiedente.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., l'azienda informa che i dati acquisiti a seguito del presente contratto formeranno oggetto di trattamento sia manuale che informatico nel rispetto della normativa sopracitata. I dati personali saranno utilizzati per l'adempimento di obblighi contrattuali e di legge.

Il Dirigente/responsabile del Comune

Il rappresentante legale dell'azienda